

Pubblicato il 11/08/2016

N. 00256/2016 REG.PROV.CAU.  
N. 00492/2016 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A   I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche**

**(Sezione Prima)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 492 del 2016, proposto da:

P.A. e C.L. - in qualità di esercenti la potestà parentale sul figlio minore

P.N. - rappresentati e difesi dall'avvocato Maurizio Discepolo C.F.

DSCMRZ59M31A271A, presso il cui studio hanno eletto domicilio in  
Ancona, via Matteotti, 99;

***contro***

Istituto d'Istruzione Superiore -OMISSIS-, in persona del Dirigente  
scolastico *pro tempore*, e Ministero della Pubblica Istruzione, in persona  
del Ministro *pro tempore*;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

- del verbale redatto in data 13 luglio 2016 - relativo allo scrutinio finale  
per gli studenti che hanno sostenuto l'esame di riparazione del debito nel  
mese di luglio presso il Liceo Scientifico -OMISSIS- - con il quale il  
Consiglio della -OMISSIS-, ha disposto la non ammissione del figlio  
minore dei ricorrenti alla classe successiva;

- degli atti e dei provvedimenti con i quali il medesimo Consiglio di classe e/o i competenti organi scolastici hanno stabilito la esecuzione dei corsi di recupero nelle forme in cui essi sono stati effettivamente svolti e la esecuzione degli esami di recupero nei primi giorni di luglio 2016 nonché delle prove conseguentemente svolte e delle valutazioni attribuite;
- di ogni altro atto connesso, consequenziale o presupposto, tra i quali, per quanto occorrer possa, del verbale redatto in data 7 giugno 2016 relativo allo scrutinio del Consiglio della -OMISSIS-, con il quale è stata deliberata la sospensione del giudizio del figlio dei ricorrenti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Rilevato che i ricorrenti impugnano gli atti del procedimento con cui il Consiglio di classe – dopo aver sospeso il giudizio concernente la valutazione del proprio figlio minore – ha disposto la non ammissione dell'allievo alla classe successiva in relazione alla insufficienza riportata nelle prove di latino e di inglese sostenute nell'esame di riparazione del debito;

Rilevato in particolare che i ricorrenti – tenuto conto delle date fissate per le prove di recupero - lamentano l'incongruità del breve termine (venti giorni) assegnato per il completamento della preparazione nelle due materie di studio;

Ritenuto che, in relazione al danno prospettato con il ricorso, sussistono i presupposti per l'adozione di una misura cautelare monocratica ai sensi del richiamato articolo 56 cod. proc. amm.;

Ritenuto quindi di disporre la rinnovazione delle prove di Latino e Inglese da effettuarsi – nei giorni che i competenti organi scolastici individueranno nell'ultimo periodo utile prima dell'inizio del prossimo anno scolastico - con docenti diversi da quelli che hanno effettuato la contestata valutazione.

Ritenuto altresì di fissare – ai fini della trattazione collegiale della domanda di sospensione cautelare presentata ai sensi dell’articolo 55 cod. proc. amm. - la camera di consiglio del 16 settembre 2016, nella quale l’istanza potrà essere discussa con il contraddittorio delle parti;

P.Q.M.

Accoglie l’istanza di misura cautelare monocratica nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 16 settembre 2016.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1, 2 e 5 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la patria potestà o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare il medesimo interessato riportato sulla sentenza o provvedimento.

Così deciso in Ancona il giorno 11 agosto 2016.

**Il Presidente  
Maddalena Filippi**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.